



Allegato alla Delib.G.R. n. 8/80 del 19.2.2019

Groupement Européen de Coopération Territoriale

GEECT-îles

STATUTO

ARTICOLO 1 – PREMESSA

La Convenzione stipulata tra:

- La Collettività Corsa rappresentata dal suo Presidente in carica, con sede al n.22 cours Grandval BP 215 – 20.187 - AJACCIO CEDEX 1,
- L'Ufficio dei Trasporti della Corsica - OTC (EPIC) – rappresentato dal suo Presidente in carica, con sede al n. 19 Av Georges POMPIDOU – 20.090 – AJACCIO,
- La Regione Autonoma della Sardegna, rappresentata dal suo Presidente in carica, con sede in Viale Trento 69, 09123 Cagliari,

in data fa parte integrante del presente Statuto con tutti gli effetti giuridici che ne conseguono.

Qualsiasi modifica della Convenzione sarà automaticamente riportata nel presente Statuto.

ARTICOLO 2 – DIRITTO APPLICABILE AL FUNZIONAMENTO DEL GECT

Il GECT è regolato:

- dal Regolamento (UE) n. 1082-2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo ad un GECT, modificato dal Regolamento europeo (UE) n° 1302-2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
- quando il regolamento sopracitato lo autorizza espressamente, dalla Convenzione e dal presente Statuto ad essa allegato;
- dalla legge francese, ed in particolare, dalle disposizioni del codice generale delle collettività territoriali (CGCT) per tutto ciò che non è regolato, o lo è solo parzialmente, dal Regolamento sopracitato, dalla Convenzione e dal presente Statuto.

ARTICOLO 3 – LINGUA DI LAVORO DEL GECT

Le lingue di lavoro del GECT sono il francese e l'italiano.

Ai fini dell'interpretazione della Convenzione e dello Statuto, in caso di dubbi o ambiguità, farà fede dell'intenzione delle parti, solo la versione francese dei predetti atti.

ARTICOLO 4 – ORGANI DEL GECT

Gli organi del GECT sono:

- l'Assemblea
- il Presidente
- il Direttore

ARTICOLO 5 – ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo deliberante del GECT.

5.1 COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA

- a. L'Assemblea è composta dai rappresentanti in carica di ciascun membro del GECT.
- b. Essa è presieduta dal Presidente del GECT e se del caso dal suo sostituto.
- c. Ogni membro designa un rappresentante titolare ed un supplente nominato conformemente alle procedure proprie di ogni istituzione.
- d. I rappresentanti della Collettività corsa e dell'Ufficio dei Trasporti della Corsica dispongono ciascuno di un voto.
- e. Per tener conto della disparità dei membri che compongono il GECT alla data della sua costituzione, e al fine di garantire il corretto equilibrio del processo decisionale tra le due nazionalità rappresentate, è espressamente convenuto che il rappresentante titolare o supplente della Regione autonoma della Sardegna disporrà di due voti.
- f. Il membro supplente non può partecipare all'Assemblea ed esercitare il diritto di voto se non in caso di impedimento o assenza del membro titolare.
- g. Il mandato del supplente si conclude con quello del titolare di riferimento. L'entità membro designa allora un nuovo rappresentante titolare ed un nuovo supplente.
- h. Il Presidente aggiorna un registro dei rappresentanti titolari e supplenti. Il registro è consultabile presso la sede del GECT.

5.2 COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

- a. L'Assemblea è l'organo principale del GECT. Essa stabilisce gli orientamenti di politica generale. E' competente per tutte le questioni per le quali la competenza non è stata data ad altri organi del GECT.
- b. L'Assemblea ha competenza esclusiva per definire, approvare le missioni, i progetti, programmi e azioni di qualsiasi natura che saranno esercitati e realizzati dal GECT.
- c. L'Assemblea adotta gli atti necessari al funzionamento del GECT. Deve adottare un Regolamento interno che può prevedere la costituzione di uno o più comitati tecnici specializzati con funzione consultiva per supportare l'assemblea nella preparazione e monitoraggio delle proprie decisioni.
- d. L'Assemblea approva le condizioni di impiego del Direttore del GECT.

- e. L'Assemblea delibera l'ammontare annuo della contribuzione obbligatoria di ogni stato membro del GECT secondo la ripartizione dell'articolo 10 (Risorse). Approva in particolare i contributi finanziari del GECT ai programmi e progetti cofinanziati dall'Unione europea.
- f. Indipendentemente dal budget di funzionamento, nessuna azione finanziaria può essere intrapresa prima del voto dell'assemblea.
- g. Fatti salvi i poteri delegati al Direttore, l'Assemblea ha competenza esclusiva per approvare un accordo o una convenzione per conto del GECT con organismi terzi. Essa può conferire al Presidente un mandato di negoziazione in vista della preparazione dell'accordo o convenzione con le collettività o altri terzi.
- h. L'assemblea elegge il ~~suo~~ Presidente.
- i. Conformemente alle normative vigenti l'Assemblea approva il bilancio, i conti ed il rapporto annuale su proposta del Presidente.
- j. L'Assemblea è infine competente per la modifica della convenzione e dello statuto alle condizioni e modalità previste dagli stessi.

5.3 – MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

5.3-A – Sessioni e convocazione

L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno. Conformemente alle norme francesi applicabili, una riunione deve tenersi almeno due mesi prima della riunione in cui verrà votato il bilancio annuale al fine di organizzare un dibattito sugli orientamenti generali del bilancio annuale come sugli impegni pluriennali previsti.

L'Assemblea è convocata dal Presidente presso la sede del GECT e/o in qualsiasi altro luogo, su sua iniziativa, o su richiesta di un membro indirizzata al Presidente.

L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente.

Le convocazioni sono inviate tramite posta ordinaria A/R o posta elettronica almeno quindici giorni prima insieme all'ordine del giorno.

Questo termine può essere ridotto in casi urgenti eccezionali e se nessuna delle parti si oppone, senza comunque poter essere inferiore ai cinque giorni.

5.3-B – Procedura decisionale

L'Assemblea è regolarmente costituita quando i rappresentanti sono stati convocati conformemente alle disposizioni sopra indicate e quando sono presenti o rappresentati la totalità dei membri.

Le decisioni dell'Assemblea sono adottate all'unanimità dei membri in prima convocazione alle condizioni dell'art. 5.1 di cui sopra, le quali stabiliscono nelle attuali condizioni di disparità dei membri del GECT un giusto equilibrio del processo decisionale delle due nazionalità rappresentate.

In seconda convocazione le decisioni sono adottate all'unanimità dei membri presenti o rappresentati del GECT secondo le modalità dell'art. 5.1 sopra citato.

Tutte le decisioni finanziarie che riguardano la Regione autonoma della Sardegna devono essere prima autorizzate dall'autorità regionale competente.

I rappresentanti dei membri possono partecipare alle assemblee generali in videoconferenza o tramite mezzi di telecomunicazione continua e simultanea.

I verbali dell'assemblea generale devono segnalare eventuali disguidi tecnici intervenuti durante la videoconferenza nel caso la seduta sia stata disturbata.

Un verbale firmato dal Presidente è trasmesso a tutti i membri dopo l'Assemblea.

Un registro delle decisioni è tenuto presso la sede del GECT.

Ogni membro si impegna ad assicurare le condizioni di pubblicità più appropriate delle decisioni del GECT per facilitarne l'esecuzione.

ARTICOLO 6 – PRESIDENTE

6.1 NOMINA

Il Presidente del GECT è eletto dall'Assemblea conformemente alla procedura di voto sopra menzionata.

La presidenza del GECT è assicurata in modo alternativo tra la Corsica e la Sardegna.

Il mandato del Presidente è della durata di due anni, eventualmente rinnovabile una volta.

6.2 PRESIDENZA

Il Presidente del GECT presiede l'Assemblea. Egli è il rappresentante legale del GECT e agisce in nome e per conto di questo. Può delegare in parte le sue funzioni al Direttore.

Il Presidente convoca l'Assemblea. Stabilisce l'ordine del giorno e presiede le sedute dell'Assemblea.

Il Presidente porta a termine le missioni che gli affida l'Assemblea.

ARTICOLO 7 – DIRETTORE

Il Direttore è l'organo esecutivo del GECT.

Il Direttore è nominato dal Presidente, su proposta dell'Assemblea, per una durata di 3 anni rinnovabile.

Per ragioni di coerenza organizzativa, il Direttore potrà esercitare congiuntamente le funzioni di Direttore del GECT e di Direttore generale dell'Ufficio dei trasporti della Corsica.

Il Direttore guida l'attività del GECT nel quadro degli orientamenti e missioni decise dall'Assemblea e per delega del Presidente.

Nell'esercizio delle sue funzioni, consulta e informa il Presidente.

Esercita la sua attività presso la sede del GECT.

Il Direttore, per delega del Presidente:

- I. Prepara il bilancio e le delibere dell'Assemblea,
- II. Attua le decisioni dell'Assemblea,
- III. Rappresenta il GECT e agisce per nome e per suo conto,
- IV. Firma tutti i contratti
- V. Assicura l'amministrazione generale del GECT
- VI. Esercita il potere gerarchico sul personale,

- VII. Rappresenta il GECT nelle controversie legali:
- previa autorizzazione dell'assemblea,
 - senza autorizzazione preventiva in casi urgenti o di azione intrapresa contro il GECT. In questo caso, il Direttore informa l'Assemblea nella riunione più prossima per la conseguente ratifica.
- VIII. Egli assiste alle sedute dell'assemblea con funzione consultiva.
- IX. Per delega del Presidente, il Direttore ordina le spese e la riscossione delle entrate.

ARTICOLO 8 – PERSONALE

Il GECT può reclutare direttamente del personale o avvalersi della messa a disposizione o del distacco in conformità con quanto disposto dalla normativa francese applicabile.

ARTICOLO 9 – BILANCIO E CONTABILITÀ

Il bilancio annuale del GECT è adottato dall'Assemblea su proposta del Presidente.

Il bilancio comprende un capitolo per la gestione e un capitolo per l'operatività:

- Il capitolo di gestione corrisponde al budget della struttura del GECT.
- Il capitolo dell'operatività corrisponde alle missioni operative decise dall'Assemblea e realizzate dal GECT. Qualsiasi attività del capitolo operativo deve essere oggetto di un finanziamento specifico prima di poter assumere l'impegno di spesa.

La contabilità del GECT e la sua gestione è tenuta al rispetto delle regole di contabilità pubblica francese. Un contabile (commercialista/ragioniere) pubblico sarà nominato dal Prefetto previo parere del Tesoriere Generale.

I documenti di bilancio sono pubblici e a disposizione presso la sede del GECT secondo le condizioni fissate dall'articolo L5722-1 comma 2 del CGCT.

Un budget amministrativo è definito ogni anno dal Direttore e portato all'attenzione dell'Assemblea dal Presidente.

ARTICOLO 10 – RISORSE

Le risorse del GECT sono costituite da:

1. contributi obbligatori dei suoi membri che saranno decisi dall'Assemblea, per la parte di gestione e per la parte operativa.

Resta inteso tra le parti che le risorse pubbliche assegnate al GECT saranno equamente distribuite tra le nazionalità rappresentate nel GECT, in modo che la partecipazione di ciascuna delle due isole sia identica in termini di risorse finanziarie per tutta la durata del GECT e a prescindere dal numero di istituzioni pubbliche o parastatali francesi o italiane membri del GECT.

Pertanto alla data di costituzione del GECT, la presenza della Collettività Corsa e dell'Ufficio dei trasporti della Corsica in qualità di autorità pubbliche francesi del GECT, affianco alla sola Regione autonoma della Sardegna per l'Italia non aumenta il budget totale della partecipazione della Corsica al progetto.

Lo stesso principio dovrà essere applicato se durante il corso del GECT il numero dei rappresentanti delle autorità sarde, pubbliche o meno, dovesse essere superiore ai rappresentanti della Corsica.

Ciascun membro si impegna ad iscrivere la spesa corrispondente nel proprio bilancio annuale ordinario.

2. contributi volontari dei suoi membri.
3. contributi dei fondi europei
4. contributi ed eventuali sovvenzioni statali o regionali di qualsiasi natura
5. qualsiasi altra entrata autorizzata dai Regolamenti e dalla normativa e approvata dall'Assemblea.

ARTICOLO 11 – MODALITÀ DI CONTRIBUZIONE DEI MEMBRI

Ogni membro finanzia il GECT alle condizioni sotto richiamate:

Sulla base del bilancio previsionale proposto dal direttore, l'Assemblea dei membri delibera all'unanimità sul totale annuale delle contribuzioni e la data della loro esigibilità. Ogni contribuzione è versata in un'unica volta.

In caso di superamento del bilancio previsionale approvato, le anticipazioni necessarie per completare il finanziamento delle attività e la richiesta complementare di contribuzione indirizzata ai membri dovranno essere decise all'unanimità dai membri, su proposta del Direttore.

In caso di ammissione di un nuovo membro, l'assemblea dovrà, su proposta del Direttore, deliberare all'unanimità in concomitanza dell'ammissione, sul totale della contribuzione finanziaria che dovrà essere allocata dal membro al GECT per l'esercizio in corso.

In caso di ritiro di un membro, il ritiro diventa efficace solo alla scadenza dell'anno civile in corso e pertanto dovrà ottemperare all'insieme dei suoi obblighi, anche finanziari precedentemente sottoscritti per il suddetto periodo.

ARTICOLO 12 – RESPONSABILITÀ DEI MEMBRI DAVANTI A DEBITI DEL GECT

Il GECT è responsabile dei suoi debiti, di qualsiasi natura essi siano.

Nel caso in cui le risorse del GECT fossero insufficienti per onorare gli impegni e far fronte ai suoi debiti di qualsiasi natura, compresi quelli che dovessero esserci al termine del GECT, la condivisione dei debiti si farà conformemente alla ripartizione del contributo finanziario fissato dall'Assemblea, imputati nel bilancio dell'anno N-1 in conformità delle rispettive legislazioni vigenti.

Alla conclusione del GECT, o in caso di recesso, per qualsiasi motivo, i suoi membri sono responsabili degli obblighi che derivano dalle attività realizzate dal GECT durante il periodo della loro presenza.

ARTICOLO 13 – APPALTI PUBBLICI

Il GECT è sottoposto al diritto francese applicabile in materia di appalti pubblici. L'assemblea predispone secondo la normativa vigente una commissione per l'appalto pubblico ed è assicurata la rappresentanza dei membri, secondo le disposizioni legislative vigenti.

ARTICOLO 14 – CONTROLLO AMMINISTRATIVO, BILANCIO E FINANZIARIO

Il controllo amministrativo, di bilancio e finanziario del GECT è realizzato conformemente alle disposizioni del diritto francese ed in particolare alle disposizioni del codice generale delle collettività territoriali (CGCT) che regolano le rappresentanze sindacali miste aperte.

Il GECT avendo sede legale in Francia è soggetto al controllo del Prefetto e al controllo a posteriori della Camera dei conti Regionale.

Trattandosi specificatamente di controllo della gestione dei fondi pubblici, sarà assicurato dalle autorità francesi competenti, secondo le condizioni previste dall'articolo 6 del Regolamento europeo CE 1082-2006 modificato dal Regolamento Europeo CE 1302-2013 del 17 dicembre 2013.

Le autorità francesi incaricate del controllo informano le autorità italiane di eventuali osservazioni fatte durante il controllo e comunicano inoltre qualsiasi informazione richiesta in sede di controllo.

Per le azioni cofinanziate dall'Unione Europea, il controllo è assicurato secondo le regole della normativa in materia di fondi comunitari.

Le autorità incaricate della nomina di un organismo di audit esterno indipendente sono a seconda del caso autorità pubbliche previste dai Regolamenti comunitari o in mancanza di queste autorità designate dalla normativa francese.

ARTICOLO 15 – MODIFICA DELLO STATUTO

Il presente Statuto è modificato con decisione adottata all'unanimità dall'Assemblea del GECT su proposta di un membro o del Presidente.

Qualsiasi proposta di modifica deve essere motivata ed inoltrata con richiesta scritta indirizzata al Presidente tramite posta ordinaria A/R.

L'ordine del giorno dell'Assemblea, convocata dal Presidente per la modifica, deve essere accompagnato dal testo della proposta di modifica.

Qualsiasi modifica dovrà rispettare le condizioni previste dal Regolamento europeo CE n. 1082-2006 del 5 luglio 2006, modificato dal Regolamento europeo CE 1302-2013 del 17 dicembre 2013, ed in particolare dall'articolo 4, ultimo capoverso, che prevede l'autorizzazione preventiva degli stati coinvolti.

ARTICOLO 16 – ACQUISIZIONE DI PERSONALITÀ GIURIDICA

Ai sensi dell'articolo 15 della convenzione costitutiva del GECT, il GECT acquisisce la personalità giuridica alla data in cui la Convenzione e lo Statuto entrano in vigore.

La convenzione e lo statuto entrano in vigore il giorno della pubblicazione della decisione di creazione del gruppo attraverso il Decreto del rappresentante dello Stato nella Regione, secondo le modalità previste all'articolo L1115-4-2 del CGCT e dopo l'autorizzazione delle autorità competenti prevista all'art. 4 del Regolamento (CE) n° 1082/2006.

La Convenzione e lo statuto sono pubblicati in allegato alla decisione di creazione.

La Convenzione e lo Statuto saranno pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'UE secondo le disposizioni dell'articolo 5 del Regolamento (CE) n° 1082/2006.

L'Assemblea è convocata dal Presidente nel mese successivo alla pubblicazione.

ARTICOLO 17 – NOTIFICHE

Per l'applicazione del presente statuto, qualsiasi notifica dovrà essere fatta all'indirizzo della sede di ciascun membro così come riportato nel presente Statuto delle collettività territoriali membri, così come indicato nell'intestazione del presente documento.

ARTICOLO 18 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si rinvia al Regolamento (CE) n° 1082/2006 e successive modifiche.

Fait à AJACCIO, le.....

Pour la COLLECTIVITE DE CORSE

Le Président du Conseil exécutif de la Collectivité de CORSE

.....

Pour la REGION SARDAIGNE

(.....)

Pour l'OFFICE DES TRANSPORTS DE LA CORSE

La Présidente